

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (413-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 3, 8 e *passim*

AGNELLI Arduino (PSI) 12, 43

ALBERICI (PCI) 8, 14, 20 e *passim*

CABRAS (DC) 46

CALLARI GALLI (PCI) Pag. 10

CHIARANTE (PCI) 40

ELIA (DC), *relatore alle Commissioni* 7, 13, 21 e *passim*

FASSINO (PLI) 13, 46

GUIZZI (PSI) 12, 19

MAFFIOLETTI (PCI) 12, 16, 22 e *passim*

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica* 8, 11, 13 e *passim*

SPITELLA (DC) 3, 8, 12 e *passim*

STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) .. 6, 7, 8 e *passim*

VESENTINI (Sin. Ind.) 7, 13, 17 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (413-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che si è già svolta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge da noi approvato. Passiamo pertanto all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», con il compito di promuovere, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione «università».

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati, che ha invece modificato il comma 2 introducendo il riferimento alla legge n. 400 del 1988.

SPITELLA. Signor Presidente, io ho fatto, come credo molti altri colleghi, un esame della legge n. 400 del 1988 che viene qui richiamata, che individua con chiarezza gli atti aventi valore e forza di legge. Quindi, per quanto attiene ai principi di autonomia siamo in una situazione di chiarezza, anche in relazione alla norma dell'articolo 6 (se non vado errato) che si riferisce all'impossibilità di vincolare gli atenei mediante atti non legislativi, con particolare riferimento alle circolari. Indubbiamente resta il problema dei regolamenti e di altri provvedimenti che derivino da norme legislative ma che non assumano la forma di decreti legislativi, che rimangono esclusi.

Il Parlamento deve confermare l'impegno ad individuare le formule atte a dare valore a tutte quelle fonti (regolamenti, elenchi di corsi di laurea, di facoltà, di materie) che derivino dagli ordinamenti didattici, altrimenti si rischia di creare dei problemi di validità; infatti, a mio parere il riferimento alla legge n. 400 è sufficiente solo in parte.

Con queste considerazioni e con queste riflessioni ritengo che possiamo approvare l'articolo 1.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 2.

(Funzioni)

1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle

relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

La Camera dei deputati ha modificato soltanto la lettera b) del comma 1. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati.
Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

TITOLO II

AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 6.

(Autonomia delle università)

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 9 e ha introdotto gli ultimi due commi. Sul comma 10 è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: «di legittimità» fino a «maggioranza assoluta» con le seguenti: «del Ministro con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

6.1

STRIK LIEVERS, BOATO

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con questo emendamento noi proponiamo di intervenire con una modifica tenendo conto del quadro generale che si va a prospettare nel combinato disposto di quanto stabilito in questo articolo e di quanto stabilito all'articolo 16, riguardante la composizione del senato accademico allargato chiamato a votare i nuovi statuti.

Si tratta di una questione di grande rilievo (desidero richiamarla perchè non era sufficientemente chiaro dal verbale della precedente seduta) e fondamentalmente si tratta della questione in relazione alla quale il nostro Gruppo avrebbe preferito discutere anche in seconda lettura questo disegno di legge nella solennità dell'Aula e non soltanto nell'ambito delle Commissioni.

Tenuto conto delle valutazioni politiche complessive che abbiamo ripetutamente espresso in ordine all'importanza del disegno di legge, debbo dire che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha accolto una richiesta proveniente dalle opposizioni - compresa quella della mia parte politica - finalizzata a rafforzare l'autonomia delle

università. Infatti è stata prevista la possibilità che lo statuto venga approvato dall'università nonostante la opposizione del Ministro. Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sul significato di questa norma: il senato accademico - come risulta agli atti della Commissione - ha una composizione che tende a privilegiare soltanto una delle componenti del mondo accademico, non quella dei docenti ma quella dei professori ordinari.

VESENTINI. Anche i professori ordinari sono docenti.

STRIK LIEVERS. Nel resoconto sommario dell'ultima seduta mi si attribuisce di aver voluto privilegiare i docenti, ma voglio ricordare in questa sede che in realtà si attribuisce un privilegio soltanto ad una parte dei docenti stessi, cioè ai professori ordinari.

Il senato accademico ha quindi dei poteri molto ampi: può non conformarsi agli orientamenti ministeriali con una deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta nel caso in cui i rilievi concernano il merito della questione. A questo punto il Ministero (che è un organo di garanzia, non solo un organo di accentramento) non ha più alcuna possibilità di impugnare la deliberazione adottata dalla maggioranza qualificata del senato accademico. In questo modo si rischia di esporre le componenti più deboli del sistema universitario a pericoli molto gravi, che personalmente ritengo inaccettabili.

Considerata la composizione allargata del senato accademico, ritengo che la possibilità di superare i rilievi di merito fatti dal Ministro debba essere prevista soltanto a favore di una maggioranza superiore rispetto a quella che in prima istanza ha adottato lo statuto. Propongo quindi che, sia nel caso di rilievi di legittimità che nel caso di rilievi di merito, il senato accademico possa non conformarsi agli orientamenti ministeriali soltanto con una deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

Insisto per la votazione di questo emendamento, che ritengo fondamentale, mentre ritiro l'emendamento 6.2, tendente ad inserire al comma 10 dell'articolo 6, dopo le parole «adottate dalla maggioranza assoluta», le parole «dei suoi componenti».

ELIA, *relatore alle Commissioni*. Ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers non sia in armonia con i principi dell'ordinamento, che non mettono mai sullo stesso piano i rilievi di legittimità e i rilievi di merito. Con la proposta del senatore Strik Lievers si rende più difficile per le università superare entrambi i tipi di rilievi poichè si prevede che anche per quelli di merito sia necessaria una deliberazione dei tre quinti dei componenti.

A mio avviso i due tipi di rilievi andrebbero ancora più nettamente distinti. Invece la proposta del senatore Strik Lievers tende a parificarli. Per questo motivo esprimo parere contrario su questo emendamento. Credo che sia totalmente giustificato tenere distinto il rilievo di legittimità, anche se a mio parere è poco armonica la previsione di superare il suddetto rilievo con una deliberazione assunta da una determinata maggioranza. Mi sembrerebbe però ancora più incongruo mettere sullo stesso piano il merito e la legittimità.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Strik Lievers e Boato tendente a sostituire, al comma 10 dell'articolo 6, le parole da: «di legittimità» fino a «maggioranza assoluta» con le seguenti: «del Ministro con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

STRIK LIEVERS. Ribadisco il mio dissenso in ordine al comma 10.

ALBERICI. Voteremo a favore dell'articolo 6 perchè riteniamo che esso rappresenti l'importante punto di approdo di una lunga discussione svoltasi qui al Senato. Inoltre riteniamo che con le previsioni del comma 10 sia effettivamente possibile dare un ulteriore contributo a quel processo autonomistico che abbiamo tentato di avviare con la legge, anche con la previsione di una eventuale fase transitoria.

SPITELLA. Voteremo a favore di questo articolo, anche se non nascondiamo che avremmo preferito il mantenimento del testo approvato dal Senato, che a nostro parere rispondeva maggiormente ai caratteri generali dell'ordinamento, come abbiamo precisato nel corso della discussione.

Tuttavia, per non frapporre ostacoli all'approvazione della legge, voteremo a favore della modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Autonomia finanziaria e contabile delle università)

1. Le entrate delle università sono costituite da:

- a) trasferimenti dello Stato;
- b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;
- c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

- a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;
- b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
- c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.

11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 7 dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne chiede il ripristino, passiamo all'esame del seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 1^a e 7^a del Senato della Repubblica, impegnano il Governo

ad emanare disposizioni, affinché, in considerazione dell'ormai imminente applicazione delle norme sul decentramento amministrativo-contabile di cui alla legge n. 23 del 1986, le Università siano autorizzate al pagamento degli stipendi del personale docente e non docente a mezzo dei prelievi dal conto infruttifero esistente presso la Tesoreria unica».

I RELATORI

Non credo che questo ordine del giorno abbia bisogno di particolari illustrazioni poichè è chiaro che si tratta di un punto fondamentale per l'autonomia universitaria. Ricordo inoltre che il Governo aveva accolto analogo ordine del giorno alla Camera dei deputati. Lo metto ai voti.

È approvato.

Il comma 7 dell'articolo 7, corrispondente al comma 8 del testo approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Sul comma 7 è stato presentato da parte dei senatori Callari Galli, Alberici e Vesentini il seguente emendamento:

Sopprimere, in fine, le seguenti parole: «ma comunque nel rispetto dei relativi principi».

7.1

CALLARI GALLI, ALBERICI, VESENTINI

CALLARI GALLI. Signor Presidente, intendo richiamarmi all'intervento che è stato svolto dal mio Gruppo nella precedente seduta. Il nostro emendamento, tendendo ad eliminare le parole «ma comunque nel rispetto dei relativi principi», in sostanza intende ripristinare il testo già approvato dal Senato. Se l'innovazione dell'altro ramo del Parlamento si iscrive nel tentativo, che può anche essere apprezzabile dal punto di vista teorico, di ricondurre all'uniformità dei principi le diverse contabilità degli enti pubblici e dello Stato, tuttavia ci sembra che esso sia un po' maldestro e tale da creare ambiguità più che chiarezza. A nostro avviso, infatti, il richiamo a tali principi è assai vago

e lascia un ampio margine di discrezionalità, che in una situazione limite potrebbe anche arrivare a ledere gli stessi principi di autonomia. Riteniamo che questa si possa considerare – banalizzando i termini della questione – una sorta di «cambiale in bianco» data agli organi preposti al controllo, che possono richiamarsi a questi principi quando e come ritengano opportuno farvi riferimento.

Ricordo che il Ministro, nella sua replica, aveva proprio precisato che per principi si intendevano quelli generali in materia di contabilità. Ritengo pertanto che la formulazione «relativi principi» possa essere fuorviante, ed è proprio per tale ragione che siamo dell'avviso che la strada più opportuna sia quella di sopprimere un riferimento di questo genere.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento è volto ad eliminare un elemento di sostanziale incertezza del diritto; quindi ritengo doveroso esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Preoccupazioni in tal senso sono state manifestate da più parti. Gli stessi relatori se ne sono fatti carico e pertanto, qualora l'emendamento venisse respinto, verrà sottoposto all'esame delle Commissioni riunite un ordine del giorno finalizzato a chiarire l'interpretazione da darsi alla formulazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Metto quindi a voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Callari Galli ed altri senatori, tendente a sopprimere alla fine del comma 7 le parole: «ma comunque nel rispetto dei relativi principi», con ciò ripristinando il testo già approvato dal Senato.

Non è approvato.

A questo punto, do lettura del preannunciato ordine del giorno:

«Le Commissioni 1^a e 7^a del Senato della Repubblica, riunite in sede deliberante,

considerato:

che all'articolo 7, comma 7, del disegno di legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, così come modificato dalla Camera dei deputati, risulta aggiunta l'espressione «ma comunque nel rispetto dei relativi principi»;

che la norma deve essere intesa come meramente ricognitiva, operando essa un richiamo al solo rispetto dei principi generali in materia di contabilità (quali, ad esempio, l'annualità, integrità ed universalità del bilancio, la sua pubblicità, il quadro di riferimento

pluriennale, la strutturazione dei conti della rendicontazione, l'individuazione dei responsabili delle spese), da desumere dal comma 8 dello stesso articolo 7, dalla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988 sulla contabilità generale dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 sull'ordinamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, nonché dalla legge n. 335 del 1976 sui bilanci e la contabilità regionale, e non anche dalle singole disposizioni vigenti in materia che, al contrario, vengono ad essere sostituite dai nuovi regolamenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 12,

impegnano il Governo:

ad attenersi alla predetta interpretazione nell'esercizio dei poteri di controllo dei regolamenti delle università e degli enti di ricerca, restando escluso l'obbligo di riferimento ad un regolamento-tipo di amministrazione e finanza».

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, intervengo per dichiarare la mia disponibilità ad approvare l'ordine del giorno presentato.

MAFFIOLETTI. Anche noi ci dichiariamo favorevoli all'ordine del giorno, però con una riserva. Certo, i principi vanno identificati nell'ambito della legge sulla contabilità e delle altre leggi che si riferiscono alla finanza pubblica; tuttavia, vi è sempre un margine di discrezionalità nell'interpretazione di quali siano questi principi. Riteniamo pertanto che bisognerebbe astenersi dal richiamare, nella formulazione dell'ordine del giorno, singole disposizioni ed evitare di entrare troppo nei dettagli identificando gli istituti, come viene fatto nella parentesi esemplificativa. Nell'ordine del giorno si arriva invece addirittura a richiamare singoli commi, e quindi a fare riferimenti assai specifici, il che, a nostro avviso, può costituire una forzatura.

Comunque, nonostante tale riserva, poichè ne condividiamo lo spirito, che è quello di avere un punto di riferimento nell'esercizio dei poteri di controllo, voteremo a favore dell'ordine del giorno.

GUIZZI. Signor Presidente, anche il Gruppo socialista si accinge a sottoscrivere quest'ordine del giorno. Tuttavia condivido l'osservazione del senatore Maffioletti. Infatti l'indicazione di specifiche disposizioni, addirittura di commi, potrebbe essere fin troppo restrittiva. Ritengo pertanto che sia opportuno tenere conto di questo.

SPITELLA. Signor Presidente, anche noi siamo favorevoli all'ordine del giorno, e ne vogliamo sottolineare la validità.

Comunque, se il riferimento a commi e ad articoli dovesse costituire un ostacolo al raggiungimento di alcuni obiettivi che si intendono conseguire, ci rimettiamo al parere del Governo per un'eventuale semplificazione del testo proposto. In ogni caso, aderiamo pienamente allo spirito dell'ordine del giorno, su cui chiediamo un'esplicita presa di posizione da parte del Governo, non perchè abbiamo dubbi circa la sua volontà in questo momento, ma perchè riteniamo che una sua dichiarazione esplicita che resti agli atti della

seduta possa costituire un ulteriore elemento chiarificatore ed efficace anche di fronte ad eventuali obiezioni che potrebbero essere sollevate in futuro dagli organi di controllo. Quindi, sollecitiamo un intervento del Governo su questo punto e, sulla base di questo, ci accingiamo ad esprimere parere favorevole.

VESENTINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole.

FASSINO. Anch'io mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, voterò a favore dell'ordine del giorno, pur deplorando la reiezione dell'emendamento 7.1.

ELIA, *relatore alle Commissioni*. Per quel che riguarda il riferimento ai commi, dico al senatore Maffioletti che si tratta di un richiamo puramente interno da desumere dal comma 8 dello stesso articolo; per il resto sono tutti richiami a leggi dell'ultimo periodo che evidentemente sono state citate per restringere un poco l'area della ricerca di questi principi.

Tuttavia, condivido alcuni dubbi; per esempio se sia corretto escludere *a priori* la legge del 1923 in materia di contabilità. Bisognerebbe essere sicuri che veramente nessuno di questi articoli contenga qualche riferimento di carattere generale.

In riferimento all'espressione «e non anche alle singole disposizioni vigenti in materia» chiedo al Ministro se oggi per la contabilità delle università valgono norme di carattere generale.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Esiste un regolamento unico.

ELIA, *relatore alle Commissioni*. In base alla norma sulle abrogazioni di questo disegno di legge (che adesso non ricordo) questo regolamento viene abrogato?

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Sulla base dell'esperienza credo sia utile non fare troppi riferimenti a leggi perchè sul piano operativo significa che gli uffici che devono fare il controllo di legittimità si pongono il problema di individuare più principi di quanti non ce ne siano.

Il riferimento puro e semplice ai principi generali ed il vincolo finale a non obbligare ad un regolamento unico mi pare siano i punti essenziali cui attenersi. Per questi motivi sono favorevole ad uno snellimento dell'ordine del giorno eliminando riferimenti troppo puntuali alle leggi. Pertanto sarei favorevole all'eliminazione del periodo che va da «, da desumere dal comma 8...» fino alle parole «...sui bilanci e la contabilità regionale».

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Torniamo all'ipotesi affacciata nella seduta precedente, quando i principi generali sono sembrati troppo generici.

ALBERICI. Sono d'accordo sulla nuova formulazione proposta dal Ministro.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Metto ai voti l'ordine del giorno nel seguente testo:

«Le Commissioni 1^a e 7^a del Senato della Repubblica, riunite in sede deliberante,

considerato:

che all'articolo 7, comma 7, del disegno di legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, così come modificato dalla Camera dei deputati, risulta aggiunta l'espressione "ma comunque nel rispetto dei relativi principi";

che la norma deve essere intesa come meramente ricognitiva, operando essa un richiamo al solo rispetto dei principi generali in materia di contabilità (quali, ad esempio, l'annualità, integrità ed universalità del bilancio, la sua pubblicità, il quadro di riferimento pluriennale, la strutturazione dei conti della rendicontazione, l'individuazione dei responsabili delle spese), e non anche delle singole disposizioni vigenti in materia che, al contrario, vengono ad essere sostituite dai nuovi regolamenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 12;

impegnano il Governo:

ad attenersi alla predetta interpretazione nell'esercizio dei propri poteri di controllo dei regolamenti delle Università e degli enti di ricerca, restando escluso l'obbligo di riferimento ad un regolamento-tipo di amministrazione e finanza».

È approvato.

I commi 8, 9 e 10, corrispondenti ai commi 9, 10 e 11 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati, mentre è stato modificato dalla Camera dei deputati il comma 11, corrispondente al comma 12 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Autonomia degli enti di ricerca)

1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai

sensi dell'articolo 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 2, 4 e 5.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 9.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono regolati, in conformità ai principi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali o, comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogata ogni contraria disposizione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

9.1

ALBERICI, CALLARI GALLI, MAFFIOLETTI

Sopprimere l'intero articolo.

9.2

VESENTINI

Sopprimere l'articolo.

9.3

STRIK LIEVERS, BOATO

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, per quanto riguarda la nostra proposta di soppressione, la questione fondamentale è che la materia introdotta con questo articolo 9 è estranea al disegno di legge. Si è infatti inserita con questo articolo una questione che si è affacciata in altri provvedimenti. Il problema è quello della dilatazione oltre misura della contrattazione collettiva e riguarda il riferimento ad una omogeneità di trattamento dei ricercatori. Si tratta di questioni che non possono essere risolte se non con un rinvio ad altre sedi; in altre parole, si poteva rinviare ad un'altra legge ma nella norma in questione non vi è una regolamentazione se non il principio della contrattazione, che sembra posto più per ovviare a rilievi di legittimità che riguardano il decreto del Presidente della Repubblica concernente l'approvazione del

contratto, che a discutere il merito della questione che meritava una diversa sede; per questo presentiamo questo emendamento soppressivo, perchè la sede non è propria.

L'obiezione che abbiamo ascoltato, e che richiamo per i colleghi che non fossero stati presenti, è che questa è materia estranea; il che non è contraddetto dal fatto che si sono introdotte, anche con il nostro consenso, norme che riguardano l'autonomia universitaria o principi relativi all'autonomia universitaria, che potevano essere oggetto di altro disegno di legge. A questa obiezione, che può essere suggestiva, vorrei rispondere che un disegno di legge che riguarda l'istituzione di un nuovo Ministero che abbraccia più enti con diversa soggettività giuridica si deve occupare di rapporti tra organismi, e quindi è giusto che in un rapporto interorganico si entri nella disciplina del rapporto di autonomia tra l'università, il Ministero, i diversi organi. Ma quando si entra nel trattamento del personale, nel merito del regime giuridico di quest'ultimo, si entra verticalmente nella disciplina che è fuori dal disegno di legge. Noi istituiamo un Ministero, questo ha rapporti con enti di ricerca, con l'università; è giusto quindi regolare i rapporti di autonomia o di dipendenza secondo le scelte che si vogliono fare, ma entrare verticalmente nella disciplina dei rapporti del personale di enti diversi non è opportuno.

In secondo luogo vi è la preoccupazione per il fatto che esiste un ampio settore della ricerca che non accetta di essere trasferito in blocco, anche per quanto riguarda lo stato giuridico, nella sfera della contrattazione. Si può non condividere questa preoccupazione, ma noi dobbiamo in qualche modo pensare che vi sono interessi più che legittimi che devono essere salvaguardati in maniera generale e debbono avere una tutela garantita dalla legge.

Pertanto, a nostro avviso, l'emendamento soppressivo ha una duplice giustificazione ed ha un fondamento; per cui, anche se la legge dovesse essere modificata a causa di questo solo emendamento, varrebbe la pena di farlo perchè l'altro ramo del Parlamento sarebbe competente solo sulla modifica.

Pertanto, signor Presidente, insisto perchè questo emendamento sia approvato.

VESENTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per quanto riguarda l'emendamento 9.2, perchè il senatore Maffioletti ha già illustrato la proposta di soppressione dell'articolo 9 molto più efficacemente di quanto non riuscirò a fare io.

Vorrei soltanto aggiungere alcune brevi osservazioni. Si usa dire di alcuni emendamenti che si illustrano da sè. Ciò è vero in questo caso, e lo confermano gli interventi in discussione generale e prima ancora la votazione avvenuta alla Camera dei deputati. Si è trattato, infatti, ed è stato già ricordato, di una votazione *blitz*: il Ministro si era espresso in senso contrario ed analogo parere contrario aveva espresso uno dei relatori, l'onorevole Seppia.

Vorrei pertanto, proprio per illustrare l'emendamento e per sostenere quanto diceva poco fa il senatore Maffioletti, ricordare quanto dice il relatore Elia, è cioè che l'articolo 9 suscita varie preoccupazioni relative alla eterogeneità degli enti interessati, al nodo dei rapporti fra

legge e contrattazione collettiva, nonchè alle ripercussioni per i ricercatori universitari e degli altri enti. Il senatore Spitella ha detto, sempre in merito a questo articolo 9, che si tratta di un vero pasticcio del tutto fuori luogo. Mi sembra quindi che vi sia una convergenza di pareri sulla opportunità di eliminare questo articolo introdotto dalla Camera dei deputati, e pertanto mi associo con quanto diceva il senatore Maffioletti nell'insistere perchè l'emendamento venga approvato.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, mi resta poco da aggiungere per illustrare l'emendamento 9.3 da me presentato insieme al senatore Boato ed in tutto identico ai due emendamenti poc'anzi illustrati.

Desidero anch'io ricordare i termini del dibattito che si è già svolto e sottolineare l'estrema gravità dell'arbitrio che ci spinge a voler regolare per mera contrattazione sindacale lo stato giuridico di categorie di tanta importanza per la vita culturale del Paese.

Io ritengo che faremmo un'opera di «pulizia» politica e giuridica modificando in questi termini il disegno di legge, e non pregiudichiamo la sua approvazione definitiva perchè la Camera dei deputati in tempi brevissimi potrebbe ratificare anch'essa questa correzione. Del resto lo spirito generale con cui questa Commissione affronta la materia è espresso dall'ordine del giorno presentato dal relatore, che è una dichiarazione molto grave perchè ci dice che questo articolo 9, se approvato, sarebbe un fatto negativo e l'unica riserva rispetto ad esso sarebbe l'approvazione (della quale non si sa se e quando avverrebbe) di una nuova legge organica.

Mi appello pertanto ai colleghi perchè almeno questo emendamento soppressivo venga approvato.

SPITELLA. Signor Presidente, mi sono espresso già la volta scorsa sul merito e quindi non mi ripeterò. Voglio dire, forse differenziandomi un po' dalle considerazioni che sono state fatte dai colleghi, che non è che il testo dell'articolo 9 si sostituisca alla contrattazione, ma credo che nell'intento dei proponenti volesse presentare la premessa giuridica perchè poi la contrattazione potesse essere ritenuta valida, essendo stati avanzati dei dubbi e delle perplessità proprio per la mancanza di questo substrato di ordine normativo di carattere generale. Che si tratti di un pasticcio - come lo ho già definito in altra occasione e come ha ricordato il senatore Vesentini - dipende soprattutto dal fatto che la normativa al nostro esame contiene alcune contraddizioni. Infatti essa fa riferimento ad un gruppo di enti senza tener conto del fatto che in un precedente articolo del disegno di legge si prevede l'individuazione organica dell'elenco degli enti assoggettati a questa normativa. D'altra parte bisogna anche soffermarsi sulla normativa concernente i ricercatori universitari e le relative forme di reclutamento.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Mi scusi se la interrompo, senatore Spitella, ma in Aula in questo momento sono in corso alcune votazioni. In base ad una disposizione del Presidente del Senato è perciò necessario sospendere i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,45 e sono ripresi alle ore 17,30.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni.* Riprendiamo i nostri lavori. Senatore Spitella, la invito a concludere il suo intervento.

SPITELLA. Al di là di considerazioni concernenti la congruità della sua collocazione, ritengo che l'articolo 9 possa essere considerato una norma transitoria che consente l'applicazione del principio della contrattazione collettiva nel comparto della ricerca in base ad accordi che il Governo ha precedentemente preso con le organizzazioni sindacali. Certamente questa norma non potrà avere una lunga vita: infatti l'articolo 8 che noi abbiamo già approvato stabilisce che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge deve essere emanato il decreto del Presidente della Repubblica contenente l'elenco degli enti che devono essere ricompresi nel comparto degli enti di ricerca.

Tra l'altro l'ordine del giorno preannunciato dai relatori tende ad assicurare la rapidità della decisione e contemporaneamente a limitare la portata effettiva del disposto dell'articolo 9. Ritengo perciò che non sia opportuno modificare il disegno di legge al nostro esame (rinviandolo conseguentemente alla Camera dei deputati) soltanto per le perplessità che sono emerse. Confido nel fatto che l'ordine del giorno che presenteranno i relatori contribuirà ad una chiarificazione, definendo la materia in modo più coerente e più adeguato.

GUIZZI. Certamente la discussione che si è svolta presso l'altro ramo del Parlamento e le dichiarazioni che il ministro Ruberti ha fatto in quella sede fanno sorgere in noi alcune perplessità. Le considerazioni del Ministro sono rimaste inascoltate in quella sede, ma sono riemerse nella discussione odierna sia nella maggioranza che nelle opposizioni.

Il senatore Spitella, nella sua saggezza di antico legislatore e di esperto di tali questioni, ha affermato che è possibile superare le perplessità emerse - che pure vengono ribadite - considerando quella al nostro esame una norma transitoria. Anzi, in questo senso ci vengono fornite determinate garanzie dall'ordine del giorno preannunciato dai relatori. Il Ministro sicuramente darà attuazione all'ordine del giorno; anzi, credo che tutti i Gruppi dovrebbero sottoscriverlo per conferirgli maggiore incisività. L'articolo 9 avrà quindi una breve vita: sarà seguito molto presto da una normativa *ad hoc*.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Il Governo è favorevole al mantenimento dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati: infatti tale articolo interrompe il legame esistente tra il settore della ricerca ed il parastato. Tale esigenza è molto avvertita da tutto il mondo della ricerca, anche se ovviamente per fare questo è necessario - con un provvedimento *ad hoc* - agire a livello legislativo.

L'ordine del giorno preannunciato dai relatori, su cui mi sembra concordino tutti i membri della Commissione, costituisce un elemento importante poichè ci consentirà di accelerare i tempi per la predisposizione del nuovo provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Sono stati presentati soltanto i tre emendamenti di identico contenuto tendenti a sopprimere l'articolo 9. Pertanto si deve mettere ai voti, a norma dell'articolo 102 del Regolamento, il mantenimento dell'articolo.

ALBERICI. Ribadisco che il Gruppo comunista è fermamente contrario a questo articolo.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

È approvato.

Do lettura del seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni 1^a e 7^a del Senato della Repubblica, riunite in sede deliberante,

considerato che il testo del disegno di legge di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, così come approvato dalla Camera dei deputati, contiene all'articolo 9 disposizioni sulla contrattazione collettiva per il personale degli enti di ricerca;

considerato che tali disposizioni non innovano nel merito la disciplina espressa dal vigente contratto del comparto ricerca (decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987), ma modificano i rapporti fra le fonti normative, unificando le discipline fra loro differenziate del personale degli enti di ricerca;

considerato che la legge istitutiva del Ministero, nonché la futura legge di attuazione dei principi di autonomia prevedono la possibilità di individuare alcuni enti di ricerca cui riconoscere diritti di autonomia analoghi a quelli propri dell'università prefigurando una rete di ricerca scientifica integrata a quella universitaria,

impegnano il Governo:

a presentare un disegno di legge che, oltre a definire compiutamente lo stato giuridico del personale ricercatore universitario, contenga i corrispondenti elementi dello stato giuridico (forme di reclutamento, regime delle compatibilità, criteri per la mobilità orizzontale fra università ed enti, eccetera) dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca salvaguardando in particolare la libertà di ricerca dei ricercatori connessa al rispettivo stato giuridico, il principio del concorso pubblico aperto ed autonomamente gestito dalla comunità scientifica e forme di reciproca equiparazione giuridica ed economica».

I RELATORI

Anch'io devo esprimere le stesse preoccupazioni manifestate da tutti i colleghi. Non sono intervenuto precedentemente a tale proposito per non interferire con le valutazioni dei diversi Gruppi. Certamente sarebbe possibile stralciare l'articolo 9, trasformandolo in un disegno di legge autonomo. Tale possibilità, incontestabile sul piano regolamentare, ci costringerebbe però a rinviare alla Camera dei deputati il

provvedimento al nostro esame. È quindi forse più opportuno considerare positivamente l'ordine del giorno di cui ho dato lettura, che ugualmente vuole sottolineare le ragioni che stanno alla base delle preoccupazioni emerse senza per questo allungare l'*iter* del disegno di legge.

ELIA, *relatore alle Commissioni*. Vorrei fare alcune osservazioni in merito all'ordine del giorno, proponendo una sua diversa formulazione. Anzitutto, eliminerei il riferimento alla futura legge di attuazione dei principi di autonomia, peraltro non ancora presentata, anche perchè non è molto chiaro il fatto che dovrebbe riguardare gli enti di ricerca prima ancora dell'università.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Si era fatto riferimento anche all'università perchè vi è un problema aperto anche per questa.

ELIA, *relatore alle Commissioni*. Comunque, limiterei il riferimento alla legge istitutiva del Ministero.

L'altra modifica che propongo riguarda la parte in cui si impegna il Governo a presentare un disegno di legge che definisca lo stato giuridico del personale di ricerca delle università e contenga i corrispondenti elementi dello stato giuridico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca. Al riguardo, infatti, occorre effettuare una scelta: se riteniamo che anche per i ricercatori degli enti pubblici debba esserci uno spazio anche di tipo contrattuale, sia pure di dettaglio, occorre sostituire la dizione: «contenga i corrispondenti elementi dello stato giuridico... dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca» con la seguente: «disciplini i fondamentali elementi dello stato giuridico... dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca». Se invece vogliamo una disciplina parallela, di uguale specificazione sia per i ricercatori universitari che per quelli degli enti pubblici di ricerca, allora possiamo usare la formulazione: «disciplini i corrispondenti elementi».

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. In effetti, tenendo conto del fatto che i ricercatori universitari sono solo una delle figure della carriera universitaria, essendovi anche gli associati e gli ordinari, mentre il ruolo dei ricercatori degli enti di ricerca copre tutta la carriera, ritengo che sia giusta l'osservazione del presidente Elia. Quindi, condivido la proposta di sostituire la parola «corrispondenti» poichè vincola un intero percorso nel campo della ricerca soltanto ad una delle figure della carriera universitaria, il che è, a mio avviso, troppo limitativo. Anch'io ritengo pertanto preferibile una dizione diversa.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. È stato presentato un ordine del giorno del senatore Maffioletti ed altri senatori. Ne do lettura:

«Le Commissioni 1ª e 7ª del Senato della Repubblica, riunite in sede deliberante,

considerato che il testo del disegno di legge n. 413-B, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca, così come approvato dalla Camera dei deputati, contiene all'articolo 9 disposizioni sulla contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici di ricerca;

considerato che tali disposizioni sono volte a consolidare la situazione apertasi con il contratto del comparto ricerca (decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987),

impegnano il Governo:

a presentare un disegno di legge contenente i fondamentali elementi dello stato giuridico (reclutamento, regime delle compatibilità, mobilità), dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca,

a rispettare, in attesa dell'approvazione del suindicato disegno di legge, tali principi nel corso della contrattazione collettiva».

MAFFIOLETTI, ALBERICI, VESENTINI

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, dopo aver sottolineato l'importanza del nostro emendamento soppressivo, mi accingo ad illustrare questo ordine del giorno con cui vogliamo impegnare il Governo a presentare un disegno di legge nella materia in esame.

L'operazione di indirizzo che dovremmo compiere si basa su diverse considerazioni. Bisogna anzitutto evitare di pronunciarsi su questioni ancora controverse in campo sindacale e di assumere impegni pericolosi sia in relazione ad una eccessiva uniformità che ad una eccessiva regolamentazione per quanto riguarda l'ordinamento dei ricercatori.

Un altro punto importante riguarda l'indicazione degli elementi fondamentali dello stato giuridico data la delegificazione in materia; quindi dobbiamo evitare che in futuro venga invaso il campo della contrattazione o viceversa. Pertanto, devono essere indicati gli elementi fondamentali dello stato giuridico che siano di sostegno alla contrattazione nonché di inquadramento. La normativa varata è ritenuta un passaggio necessario e quindi ha un carattere transitorio, per così dire, ma occorre una legge di principi che sostenga la contrattazione e al tempo stesso che dia la garanzia di un quadro legislativo. Riteniamo che tutto questo sia necessario per evitare gli inconvenienti che ho indicato all'inizio.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Vorrei far rilevare che il testo proposto dai relatori contiene, tra l'altro, un elemento in più rispetto al documento del senatore Maffioletti e di altri senatori: infatti, nella parte concernente l'impegno del Governo a presentare un disegno di legge si fa riferimento anche allo stato giuridico del personale di ricerca delle università. Inoltre, nell'ordine del giorno presentato dai relatori vi sono elementi che sotto alcuni aspetti sono, a mio avviso, più precisi ed incisivi rispetto all'altro, anche se forse il problema della equiparazione giuridica ed economica è uno dei punti più controversi.

Comunque, come relatore, mi rimetto anche alle valutazioni che eventualmente il Governo vorrà fare.

MAFFIOLETTI. Per completare il nostro ordine del giorno e favorire il consenso, siamo disponibili a recepire nel documento da noi presentato la frase concernente il personale ricercatore universitario. Quindi, dopo le parole: «dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca», devono essere aggiunte le seguenti: «nonchè a definire compiutamente lo stato giuridico del personale ricercatore universitario».

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Do allora lettura dell'ordine del giorno dei senatori Maffioletti ed altri nella nuova formulazione, al quale hanno apposto la prima firma anche i rappresentanti degli altri Gruppi:

«Le Commissioni 1^a e 7^a del Senato della Repubblica, riunite in sede deliberante,

considerato che il testo del disegno di legge n. 413-B, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca, così come approvato dalla Camera dei deputati, contiene all'articolo 9 disposizioni sulla contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici di ricerca;

considerato che tali disposizioni sono volte a consolidare la situazione apertasi con il contratto del comparto ricerca (decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987),

impegnano il Governo:

a presentare un disegno di legge contenente i fondamentali elementi dello stato giuridico (reclutamento, regime delle compatibilità, mobilità), dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca nonché a definire compiutamente lo stato giuridico del personale ricercatore universitario,

a rispettare, in attesa dell'approvazione del suindicato disegno di legge, tali principi nel corso della contrattazione collettiva».

MAFFIOLETTI, ALBERICI, VESENTINI, SPITELLA, AGNELLI Arduino, FASSINO

Lo metto ai voti.

È approvato.

I relatori ritirano pertanto l'ordine del giorno presentato.

L'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia)

1. È istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del

Consiglio dei ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi collegiali del Ministero e del CNR, dà pareri e formula proposte in ordine:

a) alla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) agli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica, alle priorità da adottarsi nella loro attuazione, alle relative risorse nonché alla partecipazione italiana a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b) ed e);

c) alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili ricadute;

d) alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2;

e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta.

3. Il CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a);

b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, un altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei.

4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o confermati, nè possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR.

5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro, sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riuniti in apposita assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei seguenti criteri:

- a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è conferito ai professori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca operanti nelle discipline comprese nell'area stessa;
- b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai principi che regolano l'attività degli organi collegiali pubblici;
- c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è assicurata un'adeguata pubblicità;
- d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni;
- e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno.

7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), è costituita da un membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo.

I commi 2 e 6 sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Organizzazione)

1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori: studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;

b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;

d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;

e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4;

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro,

convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, provvedono a definire:

- a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;
- b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
- c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 4, in relazione al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera i), sostituire il terzo periodo con il seguente:

«A tal fine, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del Dipartimento convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria».

12.1

MAFFIOLETTI, ALBERICI, CHIARANTE, CALLARI
GALLI, VESENTINI

Alla lettera i), sostituire le parole da: «il direttore del dipartimento coadiuva» a: «del Ministro» con le seguenti: «in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro e su sua richiesta, il direttore del dipartimento».

12.2

STRIK LIEVERS, BOATO

ALBERICI. Il nostro emendamento è già stato illustrato durante la discussione generale. Con esso proponiamo di ripristinare il testo del Senato alla lettera i) per le motivazioni già espresse. La formulazione proposta dalla Camera è molto ambigua e si presta ad una interpretazione che sicuramente non favorisce il funzionamento positivo di questo Ministero, che vogliamo sia nuovo anche nel modo di funzionare. Esistono delle preoccupazioni per la formulazione «il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente»; riteniamo che il testo del Senato sia più chiaro, pertanto proponiamo di ripristinarlo.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, anche noi proponiamo di ritornare al testo precedente per le motivazioni su cui mi ero già soffermato in discussione generale, per evitare in sostanza che si riproduca la figura di un direttore generale nei termini che conosciamo.

ELIA, *relatore alle Commissioni*. Ribadisco che, malgrado la formulazione usata, il testo non altera sostanzialmente quello che era stato deliberato dal Senato.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Il Governo si era già espresso sull'argomento nella precedente seduta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 12.1 presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2 presentato dai senatori Strik Lievers e Boato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Personale)

1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella A.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella tabella B nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella B.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *h*), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera *f*), per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 4 e 5.

Metto ai voti l'articolo 13 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

(Trasferimento di fondi)

1. Fino all'approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si provvede:

a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge al Ministero;

b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione universitaria.

2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonchè quelle di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei residui passivi.

7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.

8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di cui all'articolo 14.

9. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1989, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 1990.

11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto «sospesi» sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1989 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e nell'articolo 19 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati riguardano i commi 8, 10 e 12.

Metto ai voti l'articolo 15 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Università)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con

decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

4. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;

e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.

I commi 1, 3, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

Al comma 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla lettera b), sostituire le parole da: «da due rappresentanti» fino a: «dai professori associati» con le seguenti: «da tre rappresentanti di cui un professore ordinario o straordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e due professori associati».

16.1

STRIK LIEVERS, BOATO

Alla lettera c), sostituire le parole: «da un rappresentante eletto» con le altre: «da due rappresentanti eletti».

16.2

STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 4 è stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera c), sopprimere le parole: «e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

16.3

CHIARANTE, CALLARI GALLI, VESENTINI, ALBERICI

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, sul senso di questi due emendamenti mi ero già soffermato in sede di discussione generale.

Propongo di intervenire nei limiti ristretti che sono consentiti dal regolamento (dovendosi intervenire solo sulle parti modificate dalla Camera), per riproporre la questione di un diverso equilibrio nella conduzione della rappresentanza chiamata a votare gli statuti delle università in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia.

Penso che i colleghi ricordino i termini del dibattito tenutosi in questa sede e in Aula. La formulazione del sistema attuale che ci giunge dalla Camera è strutturata in modo da tutelare la preminenza di una delle componenti del mondo accademico. Teniamo conto dei due elementi che ho richiamato nel dibattito generale, uno riguardante maggiori poteri che questo senato accademico allargato si trova ad avere e l'altro, di cui al quarto comma che abbiamo introdotto in Aula, che comporta elementi di grande pericolosità. Infatti indicando specificamente i caratteri che gli statuti comunque devono avere e lasciando imprecisato tutto il resto, se non si trova il modo di riequilibrare la composizione del senato accademico allargato si apre lo spazio a possibili arbitri e sicuramente ad uno stato di grave tensione all'interno dell'università. Suggerisco che si trovino i modi (quello che propongo è un modo limitato, ma se fosse possibile bisognerebbe intervenire più ampiamente su questo articolo) di garantire una più adeguata rappresentanza a due categorie sulle quali possiamo intervenire: i ricercatori universitari e gli associati.

Ho udito l'obiezione, probabilmente saggia, che il Presidente ha avanzato nella scorsa seduta riguardo a questi emendamenti: però propongo che si elevi la rappresentanza dei professori a tre, in modo da consentire che gli associati siano due, e lasciando ad uno la rappresentanza degli ordinari tenendo conto che gli ordinari sono già ampiamente rappresentati negli altri settori di rappresentanza ai commi precedenti del precedente articolo, ed alzando parimenti a due la rappresentanza dei ricercatori. L'obiezione che muoveva il presidente Bompiani, se ho ben capito, è che alla lettera *b*) non sarebbe possibile intervenire perchè la modifica apportata dalla Camera è soltanto di carattere formale in quanto è modificato solo il richiamo numerico ad un articolo. Io vorrei far osservare al Presidente che, considerando che siamo all'interno di un unico comma, la lettera *b*) fa parte di questo comma e che il comma stesso è stato modificato in un elemento qualificante, che è la struttura della rappresentanza. Infatti, con l'introduzione di una categoria che non avevamo previsto, quella degli assistenti, vi è stata una modifica sostanziale nella struttura della rappresentanza considerata nel comma, che pertanto è legittimo considerare complessivamente.

Vorrei quindi chiedere alla Presidenza, in base al ragionamento complessivo e tenendo conto dei dati sostanziali della modifica dei poteri che sono attribuiti a questo organo in base all'articolo 6, se non ritenga che vi sia una modifica sostanziale sia della rappresentanza che dei poteri, e che pertanto debba essere consentita un'interpretazione che permetta di intervenire anche per quanto riguarda la rappresentanza delle due categorie dei professori.

In questo spirito, appellandomi non soltanto alla Presidenza ma anche alla sensibilità dei colleghi, raccomando l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Senatore Strik Lievers, ritengo che la migliore risposta sul piano tecnico la potrà poi dare il presidente Elia.

VESENTINI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 16.3, nel corso della discussione generale mi era già espresso ancora una volta (perchè su questo avevamo a lungo discusso) sull'equivoco dell'eshaustività o non exhaustività delle figure protette che sono qui elencate. Figura protetta è il rettore ma non lo sono i presidi di facoltà e non lo sono i direttori. Adesso troviamo che fra le figure protette viene aggiunta la categoria dei direttori amministrativi, lasciando in sospeso tutte le altre categorie.

Vorrei riprendere questo tema e riprendere in particolare un'osservazione che faceva poco fa il senatore Guizzi, il quale diceva come una circolare esemplificativa del Ministero fosse stata poi interpretata nelle applicazioni come vincolante, nel senso che gli esempi che erano indicati per l'applicazione di una certa norma di legge venivano considerati la lista chiusa delle possibili forme applicative. Mi fa molto piacere che un giurista dia ragione ad uno che di legge non è esperto. Quindi sottolineo ancora una volta la nostra perplessità nei confronti di questo elenco così ristretto e scelto. Spero che il senatore Spitella non si inquieti se continuo a «saccheggiare» i suoi interventi, ma proprio il senatore Spitella si era preoccupato di questo punto dicendo che questa norma vincola eccessivamente gli statuti universitari riguardo allo *status* del direttore amministrativo e dei dirigenti, mentre occorrerebbe riconoscere in questa materia una certa autonomia. Io sottolineo questo parere, che ritengo mi assicuri il voto del senatore Spitella all'emendamento che abbiamo presentato, e raccomando ancora una volta alle Commissioni riunite di approvare l'emendamento stesso.

SPITELLA. Signor Presidente, vorrei osservare che ad una lettura attenta - per non ripetere le considerazioni generali per le quali evitiamo di approvare emendamenti - si può desumere una conclusione di un certo tipo per la quale vorrei però anche il parere del Governo. La lettera c) del comma 4 va intesa nel senso che il riferimento alle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato serve ad assicurare l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi. Non si tratta di una norma che vincola l'ordinamento che le università si daranno per quanto attiene ai dirigenti amministrativi, ma le vincola soltanto a tener conto dell'ordinamento statale in questa materia al fine di assicurare l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, non solo c'è il vincolo delle finalità per cui si richiama la funzione dei dirigenti, ma aggiungerei un altro aspetto che mi sembra importante e cioè che si richiama le funzioni dirigenziali dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo. Si tiene conto cioè che vi è una normativa per le funzioni dirigenziali anche dove è prevista un'autonomia dell'amministrazione. Quindi finchè sono previsti presso le

università e presso gli enti di ricerca dei dirigenti dello Stato, non si può non tener conto delle norme che ne vincolano le funzioni.

ELIA, *relatore alle Commissioni*. Per quanto concerne gli emendamenti 16.1 e 16.2, presentati dai senatori Strik Lievers e Boato, con tutta la buona volontà non si può negare che il richiamo che è stato fatto agli assistenti del ruolo ad esaurimento ne fa emendamenti di tipo ricognitivo, nel senso che in sostanza non alterano minimamente i rapporti; richiamano soltanto delle figure che il Senato aveva lasciato implicite e ne fanno un'esplicitazione, ma non a caso non sono stati toccati i rapporti di forza tra le varie categorie e le varie fasce. Quindi, se noi accettassimo di mettere in votazione questi testi, rimetteremmo in gioco quello che la Camera ha rispettato, cioè metteremmo in discussione un punto che la Camera non ha modificato.

Pertanto dal mio punto di vista si tratta di emendamenti inammissibili.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Gli emendamenti 16.1 e 16.2, presentati dai senatori Strik Lievers e Boato sono infatti inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Organizzazione)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto il personale con le attuali mansioni.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione

del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati riguardano i commi 1 e 3.

Metto ai voti l'articolo 18 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

(Personale)

1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:

a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria;

2) presso la segreteria del CUN;

3) presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando o di fuori ruolo nonchè di quello in servizio in forza di speciale disposizione di legge.

2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4.

3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in godimento. È fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo quanto previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.

7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purchè in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.

9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'*ex* carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.

10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni

ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.

11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle relative assunzioni.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 2, 3, 5, 6 e 10, nonché le tabelle A e B, il cui testo, comprendente tali modifiche, è il seguente:

TABELLA A
(prevista dall'articolo 13, comma 1,
e dall'articolo 19, comma 10)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	7	Direttore di dipartimento Consigliere ministeriale	7
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore di dipartimento Direttore di servizio Direttore di ufficio Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore	16
E	Primo dirigente	32	Vice direttore di servizio Vice direttore di ufficio Vice consigliere ministeriale aggiunto	32
		55		55

TABELLA B
(prevista dall'articolo 13, comma 2,
e dall'articolo 19, comma 6)

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE
IX Livello	40
VIII Livello	80
VII Livello	90
VI Livello	100
V Livello	120
IV Livello	70
III Livello	50
TOTALE . . .	550

Metto ai voti l'articolo 19 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 20, 21 e 22, corrispondenti agli articoli 19, 20 e 21 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

CHIARANTE. Il Gruppo comunista anche in questa sede esprimerà un voto di astensione, così come ha già fatto al termine del dibattito svoltosi precedentemente qui al Senato e come hanno fatto i nostri colleghi alla Camera dei deputati.

È evidente che questo voto di astensione è coerente con l'atteggiamento che abbiamo adottato durante l'intera discussione svoltasi sul provvedimento. Infatti esso esprime l'atteggiamento di un Gruppo che sin dall'inizio è stato convinto del fatto che l'Esecutivo, mentre presentava questo disegno di legge per unificare il governo dell'università e della ricerca scientifica, lasciava però insoddisfatte molte questioni sostanziali.

Avevamo già espresso con chiarezza, in proposito, la nostra opinione anche in sedi diverse da quella parlamentare, ad esempio nella Conferenza nazionale del nostro partito, quando era ancora in corso la precedente legislatura. Il nostro Gruppo auspicava - in sostanza - che l'istituzione del Ministero unico per l'università e per la ricerca scientifica non fosse soltanto un'opera di razionalizzazione delle strutture già operanti in questo settore, ma assumesse il significato di un

provvedimento teso ad avviare le necessarie riforme sia nel campo della politica universitaria, sia nel campo della politica per la ricerca.

Anzitutto auspicavamo una riforma molto netta sul modo di concepire i compiti di Governo; coerentemente ci siamo battuti a fondo in questa direzione. Tale riforma doveva e deve a nostro avviso comportare il passaggio da una concezione delle funzioni di governo come gestione dell'attività e della politica del settore universitario e del settore della ricerca ad una concezione di tali funzioni come funzione non di gestione ma di indirizzo, coordinamento e promozione dello sviluppo culturale e scientifico del paese. Chiedevamo in sostanza di valorizzare il principio dell'autonomia universitaria nella pienezza costituzionale che tale principio ha. Al tempo stesso rivendicavamo la dovuta considerazione del principio autonomistico anche per le attività che per molti aspetti sono assimilabili all'attività universitaria, cioè quelle svolte dagli enti di ricerca.

Ritengo che tutti i colleghi possano riconoscere che abbiamo operato con prudenza e tenacia per affermare questi principi. Non vogliamo rivendicare meriti particolari: ma mi sembra che vi sia stato un mutamento fondamentale rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo. Infatti noi avremmo votato contro il disegno di legge governativo se fosse rimasto tale e quale; oggi non approviamo il provvedimento al nostro esame, ma riconosciamo che esso è frutto anche della nostra battaglia. In sintesi, riconosciamo che si è passati dalla visione di un Ministero di tipo abbastanza tradizionale ad una visione più ampia che può essere considerata innovatrice. Il nostro fattivo contributo ha reso possibile un miglioramento del testo.

Tuttavia all'interno del provvedimento rimangono alcune formulazioni che rendono il testo confuso e poco chiaro e non gli conferiscono quella necessaria incisività e quel rigore che riteniamo indispensabili. Anche le modificazioni che la Camera dei deputati ha introdotto al testo del Senato non hanno eliminato questi elementi di insoddisfazione.

Certo vi è stato un miglioramento molto significativo, rappresentato dal comma 9 dell'articolo 6. Su questo punto ci eravamo battuti con insistenza già nella discussione precedentemente svoltasi qui al Senato. Tale comma fa riferimento ai poteri del Ministero rispetto agli statuti ed ai regolamenti di ateneo autonomamente adottati dagli organi universitari. Ribadisco che tale punto era ed è per noi estremamente importante: in base alla soluzione che ad esso si dà si può infatti valorizzare la autonomia universitaria oppure il centralismo ministeriale. Nella direzione dell'autonomia è stato indubbiamente - con l'emendamento introdotto alla Camera - compiuto un passo avanti che giudichiamo molto importante, soprattutto se in futuro si continuerà coerentemente a percorrere la stessa strada.

Sono però stati introdotti alla Camera anche emendamenti che invece hanno creato ulteriori confusioni e incertezze di diritto; mi riferisco in particolare all'articolo 9. Non a caso abbiamo presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Certo, l'ordine del giorno presentato dai relatori - sottoscritto anche dalla mia parte politica - ha inteso fugare alcuni di questi dubbi: ma non ci sembra che si sia giunti ad un chiarimento definitivo.

Per tutti questi motivi il nostro rimane un voto di astensione, con il rimpianto che si sarebbe potuti giungere all'approvazione di una legge migliore e più coerente. Questo rimpianto ci porta a connotare la nostra astensione in senso fortemente critico; perciò, pur con la convinzione che si debba voltare pagina al più presto, non possiamo votare a favore del provvedimento. La discussione è durata circa un anno e mezzo, ma la lunghezza dei tempi non è attribuibile a noi; deve essere attribuita alle incertezze esistenti all'interno della maggioranza o addirittura all'interno di questo o quel partito che compone la maggioranza stessa. Si poteva lavorare meglio e più rapidamente. Il trascorrere di un anno e mezzo non è stato solo una perdita di tempo, ma ha pesato negativamente sulla situazione dell'università e della ricerca: ha persino contribuito a determinare ulteriori slittamenti nell'attuazione di provvedimenti già varati o nella discussione di indispensabili leggi di riforma.

Crediamo che sia assolutamente necessario porre fine a tale situazione. In questo senso il fatto che siamo giunti all'approvazione definitiva di questo provvedimento non può che essere valutato positivamente anche da parte nostra: pur ribadendo il rimpianto che non sia stato fatto qualcosa di più, cioè che non sia stata varata quella riforma che avevamo auspicato e per la quale ci eravamo battuti.

Noi comunque abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a dare il nostro contributo. Valuteremo il concreto operato del Governo e del nuovo Ministero su tale base: vedremo se sarà un Ministero che gestirà bene o male le competenze che gli sono affidate e se procederà con decisione a dare realmente un contributo perchè si avvii il processo riformatore, come noi comunisti ci auguriamo. Attendiamo quindi alla prova il Ministero nelle molte scadenze di attuazione di questo provvedimento.

VESENTINI. Signor Presidente, sono già state espresse chiaramente le ragioni alla base del nostro atteggiamento durante questo lungo dibattito. Avevamo dichiarato che avremmo fatto dipendere il nostro voto dall'accoglimento degli emendamenti da noi presentati. Come sappiamo tutti, l'esito è stato negativo e quindi non posso non dichiarare il voto contrario della Sinistra indipendente.

Tuttavia, vorrei precisare meglio le ragioni del nostro atteggiamento per chiarire ulteriormente la posizione della Sinistra indipendente in merito a questo provvedimento. Anzitutto, vorrei ricordare che abbiamo attivamente partecipato al lavoro di riformulazione di un disegno di legge che inizialmente era fortemente carente - per usare un eufemismo - sotto vari aspetti, e abbiamo accolto l'invito a farlo non certo perchè ci intendiamo di ingegneria istituzionale. Del resto, con il numero di Ministeri che abbiamo, non si hanno perplessità ad averne uno in più. Ma la questione che abbiamo mosso acuisce il problema dell'autonomia degli enti di ricerca e dell'università. Comunque, pur ritenendo questo prioritario, avremmo anche potuto accogliere la forzatura logica di anteporre un disegno di legge di ingegneria istituzionale alle riforme sostanziali dell'ordinamento universitario se, a conclusione di questo dibattito, la preconcepita ostilità del Governo e della maggioranza non avesse impedito - come purtroppo è avvenuto -

di accogliere quelle modifiche, anche minime, che avrebbero giustificato l'assenso della nostra parte politica. Almeno per quanto ci riguarda, questo è stato un errore, che ci auguriamo sia tattico e non strategico: cioè ci auguriamo che la chiusura manifestata sulle nostre proposte, su cui, tra l'altro, avevamo registrato una larga convergenza, non si traduca in un danno permanente per il problema dell'autonomia. Di fatto, le poche aperture che eravamo riusciti ad avere sul disegno di legge sono state in molti casi ristrette alla Camera. La rigidità della posizione assunta dal Governo, di chiusura totale, non ha consentito neanche di apportare modifiche che avrebbero potuto essere accolte per migliorare in qualche modo un testo non soddisfacente già al momento della prima approvazione da parte del Senato.

Ora, proprio a seguito di talune modifiche introdotte, alcuni dei passaggi obbligati attraverso cui, tutto sommato, dovrà passare il processo riformatore sono comunque stretti dalla burocrazia ministeriale, e mi riferisco alle strutture che sono vecchie e non agli ottimi funzionari e ai tecnici assai qualificati che vi operano. Speravamo in una modificazione profonda, ma questa non vi è stata.

La soluzione del problema di fondo relativo al personale, cioè allo stato giuridico, è oggi resa più complicata da alcuni colpi di mano perpetrati all'ultimo momento. Ad un osservatore esterno, al futuro storico, questi potranno sembrare dei *tickets* che si sono dovuti pagare per ottenere alcuni di questi risultati, ma ritengo che la situazione sia più triste: in realtà, questi sono i risultati di accordi sotterranei di gruppi che sarebbero nobilitati se li chiamassimo *lobbies*.

Per tutte queste ragioni, confermo il voto contrario della Sinistra indipendente.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, è con compiacimento che annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista, richiamandomi a quanto già da me dichiarato in occasione della prima approvazione da parte del Senato.

Come qui tutti hanno ricordato, nelle sue strutture portanti il provvedimento resta quello votato dal Senato il 6 ottobre scorso, nonostante le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Fondamentalmente, quindi, il testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non è diverso da quello che avevamo approvato. Del resto, coloro che si erano astenuti continuano ad astenersi, coloro che avevano espresso voto contrario continuano a dichiararsi contrari, così come coloro che si erano dichiarati a favore continuano a farlo.

Mi richiamo a quanto già detto in precedenza, ricordando che, se da un lato abbiamo l'obbligo di far uscire testi chiari e il meno possibile contraddittori, dall'altro dalla nostra attività viene fuori un testo normativo; e mi riferisco ad una distinzione dottrinale tra testo normativo e norma: sono convinto che quest'ultima è tale solo dopo avere avuto una determinata applicazione e che compito nostro sia quello di trovare un punto di equilibrio tra spinte che nella realtà sono contrastanti.

Ho già avuto modo di dichiarare che vi è un contrasto tra la gelosa difesa dell'autonomia universitaria, che con piacere ho visto qui tenuta tanto ferma, e la necessità di maggiori interventi anche laddove usiamo

il prudente termine di «promozione»: diciamo che il Ministero promuove la ricerca scientifica e tecnologica e lo sviluppo di università, però abbiamo visto in occasione della discussione del piano quadriennale per lo sviluppo universitario cosa può significare l'implicazione di regioni, enti locali e associazioni produttive. Quindi, dobbiamo tenere conto di una determinata realtà che presenta spinte contrastanti. Sta a noi trovare il giusto punto di equilibrio.

A mio avviso, il provvedimento che ci apprestiamo a varare rappresenta un buon punto di equilibrio come dimostra, ad esempio, l'articolo 2, in cui si prevede non solo che il Ministero elabori ogni tre anni il piano di sviluppo ma anche che presenti, ogni triennio, al Parlamento un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

Abbiamo appena espresso il parere sul piano quadriennale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e nel tempo stesso abbiamo visto quanto sia necessario che il Ministro ci faccia il punto della situazione e che il piano sia per un periodo breve. Abbiamo visto che un piano quadriennale, al di là dei ritardi fatali, finisce per assumere una dimensione eccessiva che viene ampliata dalle stesse università. Ho del rispetto e dell'affetto per tutte le università, però per il piano quadriennale 1986-1990 alcune hanno inviato richieste che si sarebbero potute soddisfare solo con un piano quarantennale.

Gli organi del Ministero hanno avuto difficoltà nel fare da filtro, così come hanno avuto difficoltà le varie commissioni. Ebbene, basterebbe questo articolo 2 per dare la dimostrazione della misura, dell'equilibrio e del senso di responsabilità che è stato dimostrato. Certo, dobbiamo aprire l'università a tutta una serie di esigenze non soddisfatte, cercando di fare in modo che essa continui ad essere se stessa, perchè la storia dell'università italiana è tutt'altro che una storia di degenerazione: c'è tutta una storia di cui possiamo andare fieri anche per quel che riguarda i tormentati anni a noi più vicini. Lo stesso dimostra il risultato della ricerca e, lasciatemelo dire, il livello delle professioni e degli insegnanti che non è poi così disastroso come si dice e che mostra come anche in queste condizioni l'università abbia continuato a svolgere la sua funzione.

Il testo che ci apprestiamo a varare credo metterà l'università italiana nella condizione di funzionare ancora meglio. Certo è nostro compito provvedere subito all'emanazione di altre leggi che sentiamo nominare da tempo sull'autonomia universitaria, sul diritto allo studio, la legge sugli ordinamenti didattici universitari in discussione all'altro ramo del Parlamento e altre. Soprattutto si tratta di trovare la misura giusta per fare in modo che da questo testo normativo, già buono, si possa arrivare con l'applicazione, nei prossimi anni, a quella norma di buon livello di cui abbiamo bisogno e che l'Italia tutta si attende da noi.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, anche io avevo annunciato in sede di dibattito generale che il voto finale della mia parte politica sarebbe dipeso dall'esito delle votazioni sugli emendamenti che avevamo presentato. Voglio ricordare il ruolo che modestamente la mia parte politica ha cercato di avere in questo dibattito e il tipo di confronto che abbiamo avuto, di cui dobbiamo dare

ampiamente atto al Ministro e ai colleghi. All'interno della Commissione c'è stato un effettivo confronto che ha portato sicuramente ad un miglioramento del testo con il contributo di tutti.

È inutile ricordare che ci sono stati argomenti e temi significativi che sono stati introdotti, rispetto al testo di partenza, riguardo all'autonomia dell'università, con l'avvio di un processo importante. Altro elemento che ritengo positivo è l'avvio di una possibilità di coordinamento fra istruzione universitaria e gli altri rami dell'istruzione, coordinamento che con il regime precedente non era garantito.

Non sto a ricordare gli altri elementi perchè non credo abbiamo bisogno di discorsi; del resto molte considerazioni sono state già fatte e sono agli atti del dibattito già svoltosi in Commissione e in Aula. Come avevo avuto modo di dire anche nelle dichiarazioni finali in Aula, in prima lettura, permangono nel testo elementi di ambiguità e di contraddizione che sono da considerare negativi.

Nel dibattito alla Camera, al quale avevo guardato con speranza per il miglioramento degli elementi negativi rimasti nel testo del Senato, non c'è stata da parte della maggioranza una disponibilità per un miglioramento sostanziale della legge.

Ha ricordato il senatore Chiarante che è stato introdotto un elemento positivo all'articolo 6 che ha rafforzato in modo sostanziale l'autonomia dell'università. Questo elemento sarebbe da esaltare come positivo se questo rafforzamento del dato di autonomia fosse stato un riconoscimento affidato ad una comunità, nei limiti del possibile. Il senso dell'autonomia dell'università è il senso di un'autonomia di comunità di liberi studiosi che si fonda sui principi della libertà della ricerca.

L'aver voluto testardamente alla Camera (non voglio discutere la decisione della Presidenza di non ammettere gli emendamenti che ho cercato di presentare) mantenere la logica del predominio di una categoria, sulla quale non voglio discutere, rispetto a un'altra apre la strada a una possibilità di predominio e mi spinge a chiedere al Ministro di assumere tutte le iniziative consone al suo sentire per difendere la comunità universitaria. Il rischio è che si abbia un'autonomia non fondata su un dato di autentica uguaglianza e di certezza del diritto. E quando l'autonomia non consente un'affermazione di uguale diritto allora diventa pericolosa e negativa.

Questo insieme di elementi, del cui significato politico mi sembra esemplare l'articolo 9, è un fatto grave. L'articolo 9, al di là di quello che comporta la sua presenza e di quello che comporterà in termini di principio, è un fatto molto grave per le ragioni che molti colleghi, meglio di quanto avrei saputo fare io, hanno rappresentato in questo dibattito. E l'ordine del giorno che abbiamo votato è il segno che tutti abbiamo la consapevolezza che l'articolo 9 è un fatto grave, perchè in esso diciamo che è da abrogare non appena possibile. La logica di questo articolo è da rovesciare al più presto: però sappiamo che nei meccanismi del sistema legislativo italiano questi appelli spesso mascherano in realtà una condizione di impotenza. Comunque l'*iter* di questo processo, a partire dal voto del Senato, ha trasmesso un segnale. Io avevo concluso il mio intervento, la volta precedente, dando atto che un buon lavoro si era compiuto e che altro lavoro ancora migliore era necessario fare, e come auspicio che ciò fosse possibile avevo espresso

un voto di astensione che speravo potesse trasformarsi, in ragione del tipo di processo politico che poteva aver luogo alla Camera dei deputati, in un voto positivo in seconda lettura. Quello che è accaduto mi sembra sia stato di segno contrario, per responsabilità - devo darne atto - che in buona parte non sono responsabilità del Governo o del Ministro, ma sono responsabilità politiche, dei Gruppi politici, dei colleghi della maggioranza in Commissione alla Camera.

Per queste ragioni è mio dovere dare un segnale di allarme e trasformare il voto di astensione, dato con le motivazioni che ho ricordato, in un voto negativo, pur con l'augurio che in occasione degli appuntamenti fondamentali che abbiamo davanti, come la legge sulle autonomie e la legge sugli ordinamenti didattici, che sono le sedi in cui sarà possibile, se si vorrà, ovviare a gran parte degli aspetti negativi di questo disegno di legge, sia possibile fare tutti insieme dei passi avanti e trovarci insieme a compiere qualcosa di buono per il Paese.

FASSINO. Signor Presidente, dichiaro a nome del Gruppo liberale il voto favorevole al provvedimento in esame.

Noi avevamo avuto inizialmente, alla presentazione del disegno di legge, dei dubbi sul testo presentato, che fu approvato anche con il nostro voto in Aula dal Senato, e motivammo tali dubbi nella dichiarazione di voto. Oggi confermo il voto favorevole sollecitando il Ministro a tenere in evidenza il collegamento che dovrà realizzarsi fra l'università e la scuola secondaria, soprattutto ai fini della formazione degli insegnanti. Io penso che quello che fino ad oggi il Ministro della pubblica istruzione non ha potuto fare, potrà essere fatto da un'università collegata al Ministero della ricerca scientifica. Questo è l'auspicio che formulo.

CABRAS. Signor Presidente, desidero esprimere la soddisfazione del Gruppo della Democrazia cristiana per il traguardo che si è raggiunto questa sera. Il Parlamento ha lavorato bene, in particolare vorrei dire - non per spirito di corpo - che il Senato ha lavorato bene; un confronto del testo già approvato dal Senato ed anche del testo emendato dalla Camera con il testo originario che ci era stato presentato, ci dimostra che anche il Governo, anche le maggioranze parlamentari traggono vantaggio dall'approfondimento, dal confronto e dal dibattito che nasce in Parlamento dove è sempre rilevante il contributo dei parlamentari, non soltanto della maggioranza ma anche dell'opposizione.

In questo senso devo dare atto che al miglioramento del testo ha contribuito l'opposizione, ha contribuito il Gruppo comunista, hanno contribuito i colleghi della Sinistra indipendente e i radicali; e mi meraviglia e mi dispiace l'atteggiamento di opposizione, che è una conferma per la Sinistra indipendente e una variazione in peggio per il collega Strik Lievers, non solo perchè essi hanno contribuito al miglioramento del testo originario, ma perchè le tendenze che essi ritengono trascurate o sottovalutate dal testo conclusivo in fondo si riferiscono non tanto alle cose che abbiamo inserito in questo disegno di legge, ma anche alle cose che con questo disegno di legge il Governo e il Parlamento sono impegnati a fare.

Questa legge è importante perchè riconosce la specificità ed in particolare il ruolo dell'università, che è il crocevia dove si incontrano trasformazione sociale ed economica, innovazione tecnologica e quindi, conseguentemente, la modificazione del sapere.

È stato sottolineato il tema fondamentale del nesso fra università e ricerca scientifica anche nell'unità della direzione politica e di governo, ma in particolare esaltando questo ruolo della ricerca, che non è esclusivo dell'università: questa è piuttosto un centro di coordinamento, di riferimento, di apertura dello stesso sapere universitario alla realtà esterna.

Questo disegno di legge ipotizza un governo dell'università che superi, per quanto possibile, la burocratizzazione ed il centralismo, che in fondo sono un'eredità antica nell'ordinamento della scuola in genere e dell'università nel nostro paese.

Certo questo è un approccio, una prefazione, sono prolegomeni all'università e all'autonomia per cui molti di noi si sono pronunciati e battuti in questo dibattito. Comunque è un avvio che apre una speranza, è un avvio nella direzione giusta, è il primo passo di una marcia che non potrà non essere lunga e che deve impegnarci. Io sono convinto che la Camera abbia introdotto elementi di corporativismo, elementi quindi peggiorativi del testo che è uscito dal Senato; ma io considero questa legge e gli impegni politici che abbiamo preso come l'avvio di un lavoro processuale.

La maggioranza, noi stessi, con il contributo del Governo, signor Ministro (dandole atto della passione culturale e politica con cui lei ha seguito questa vicenda del Ministero dell'università), abbiamo segnato l'avvenire con una serie di «mine» a tempo: la ricerca, lo stato giuridico dei ricercatori, l'autonomia dell'università, in primo luogo, gli ordinamenti didattici che già sono oggetto di esame parlamentare, il problema del diritto allo studio.

Tutto questo non può essere rinviato: la storia della scuola e dell'università purtroppo è la storia dei rinvii, e se si vuole indicare un esempio della difficile governabilità del nostro paese, della necessità di superarne certe regole che impediscono di dare risposte politiche esaurienti alla domanda della società, alla richiesta di innovazioni e di trasformazioni, si va proprio sul terreno della scuola: dalla riforma della scuola media a quelle riforme fondamentali e radicali che attendiamo e che ci siamo impegnati a fare. È stato, finora, il terreno delle speranze perdute: speriamo ora di uscire fuori da questa catena di rinvii.

È questo l'augurio, l'impegno politico, lo spirito costruttivo con cui noi del Gruppo della Democrazia cristiana abbiamo contribuito al miglioramento di questo testo e con cui diamo il nostro voto positivo.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai

presidenti Bompiani ed Elia e a tutti i membri delle due Commissioni anzitutto per il buon lavoro svolto nel corso del primo esame di questo disegno di legge. Ricordo quel periodo come un momento altamente positivo. Certo i tempi sono stati lunghi, ma complessivamente ben impiegati; il testo iniziale è stato la base per costruire un nuovo testo su cui sono state espresse considerazioni positive.

Desidero inoltre ringraziare entrambe le Commissioni anche per la discussione svoltasi nella giornata odierna. Mi rendo infatti conto quanto sia stato arduo accettare emendamenti di cui, almeno in parte, non tutti i membri delle Commissioni erano profondamente convinti. Vi è stata una convergenza politica sulla volontà di concludere la discussione di questo disegno di legge. Debbo confessare che sono anche emozionato di fronte a questo appuntamento poichè sono fermamente convinto che si tratti di una legge importante. Durante il periodo in cui ho ricoperto la carica di rettore dell'università degli studi di Roma «La Sapienza» ho sempre pensato che era necessario un cambiamento strutturale nel nostro paese per collegare l'università alla ricerca. La legge che abbiamo appena approvato realizza a livello di governo il collegamento tra ricerca e insegnamento universitario. Ma essa assicura anche un buon equilibrio tra l'esigenza dell'autonomia e quella del coordinamento. Sono convinto che anche da questo punto di vista abbiamo operato in maniera positiva.

È chiaro che successivamente dovremo misurarci con altri appuntamenti. Per testimoniare il rispetto degli impegni assunti nei confronti di queste due Commissioni, confermo l'adesione all'esigenza di esaminare al più presto il provvedimento concernente l'autonomia universitaria. Ho già convocato la commissione tecnica per procedere ad un'ultima rilettura del testo, anche in base ai suggerimenti ricevuti. Mi propongo di presentare il provvedimento sull'autonomia universitaria appena possibile all'esame del Consiglio dei ministri, per fare in modo che il relativo disegno di legge arrivi al più presto all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore alle Commissioni*. Anch'io desidero fare alcune brevi precisazioni, senza entrare nel merito: in questa fase le dichiarazioni politiche competono ai rappresentanti dei vari Gruppi, non al Presidente. Debbo però ricordare che eravamo tutti consapevoli del fatto che con l'inizio della decima legislatura e con i conseguenti impegni assunti dal Governo si iniziava una operazione strategicamente di ampio respiro, che coinvolgeva le università e gli enti di ricerca. Si tendeva soprattutto a sottolineare il nuovo ruolo che l'università avrebbe dovuto svolgere nel nostro paese. Il dibattito a tale proposito è stato molto ampio e animato da volontà costruttiva, ed ha perciò generato la «cristallizzazione» di idee che tutti i Gruppi politici hanno condiviso.

In tal modo siamo stati in grado di far maturare idee che già circolavano nella società e nelle aggregazioni culturali, procedendo ad una verifica parlamentare positiva. Si è trattato certamente solo di un primo appuntamento e sono convinto, come ha detto il Ministro, che molti altri appuntamenti ci attendono. Abbiamo messo in moto, peraltro, un processo che comunque valutiamo positivamente.

Queste Commissioni – lo dico anche a nome del presidente Elia – ringraziano il ministro Ruberti ed i sottosegretari Covatta e Saporito e nel contempo si dichiarano disponibili ad affrontare immediatamente quei provvedimenti tendenti a portare il settore della cultura universitaria e degli enti di ricerca al livello richiesto dai tempi che stiamo vivendo. L'appuntamento con l'Europa è sempre più vicino ed è quindi necessario preparare il futuro dei nostri giovani studenti. (*Generali applausi*).

I lavori terminano alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI